



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Alla ASSOSEMENTI
Via dell'Industria, 33
40138 BOLOGNA
info@sementi.it

Oggetto: Obbligo dell'uso del cartellino del produttore ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1096/71 che disciplina la produzione e il commercio delle sementi.

e p.c.: ICQRF – PREF III
Via Quintino Sella 42
00187 ROMA
Pref3@politicheagricole.it

Si fa riferimento al quesito formulato da codesta Associazione nel corso della riunione del Gruppo di lavoro sementi del 27 febbraio 2017, in merito all'obbligo dell'uso del cartellino del produttore ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1096/71 che disciplina la produzione e il commercio delle sementi

Al riguardo si fa presente che l'attuale testo dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, discende dal recepimento delle direttive comunitarie che, a partire dal 1966, sono state emanate per regolamentare la commercializzazione dei prodotti sementieri.

La formulazione corrente prevede che: *"Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno e all'esterno di un cartellino del produttore, ove previsto."*

A conclusione di articolo si legge ancora che: *"Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità con le disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri e sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso"*.

Si tratta della trasposizione della norma contenuta nella direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che per comodità si trascrive nella forma in cui modifica la direttiva n. 66/401/CEE (sementi di piante foraggere):

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di Avena fatua, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

2. Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

La norma della citata direttiva 98/95 modifica nello stesso senso tutte le altre direttive di commercializzazione dei prodotti sementieri.

La citata procedura dell'articolo 21 si riferisce alle decisioni assunte dalla Commissione UE con il parere del Comitato permanente per la salute delle piante e degli animali – sezione sementi,

Al momento la Commissione non ha assunto alcuna decisione per quanto concerne sia la presenza del cartellino del produttore, che le indicazioni che questo deve recare, pertanto non si ravvisa la sua obbligatorietà.

Tali conclusioni, basate sugli elementi già citati nella presente nota, portano a concludere per la non obbligatorietà del cartellino del produttore fino a quanto le autorità comunitaria non procederanno a definire i casi in cui debba essere utilizzato e le indicazioni che questo debba recare.

Si sottolinea, infine, che per i casi in cui il cartellino è comunque presente nelle confezioni, esso dovrà corrispondere ai requisiti di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto